



ORDINE DEGLI

Psicologi

della Regione Emilia-Romagna

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

2018 – 2020

Adottato, su proposta del RCT, dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 101-2018

Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".




Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

L'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale ed è attualmente soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute. L'Ordine medesimo è stato istituito dalla L. n. 56/1989 che, all'art. 12, comma 2, attribuisce al Consiglio Regionale le seguenti funzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.



La struttura organizzativa dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:





10. 1 Le principali novità

Il presente Piano è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e viene approvato a seguito della Delibera del 21.10.2014 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che tale normativa deve ritenersi applicabile anche agli Ordini Professionali.

Per l’adempimento dei compiti allo stesso assegnati, il Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione si rapporta con il Presidente ed i Consiglieri, con tutto il personale dell’Ufficio di Segreteria e con i consulenti legali e fiscali dell’Ordine.

Tali soggetti partecipano, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, al processo di attuazione ed aggiornamento del presente Piano.

Come già ricordato, il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Se, da un lato, le modifiche riguardanti il profilo organizzativo (Sezione trasparenza come parte integrante del PTPCT e unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto) rappresentano una conferma rispetto a scelte già poste in essere dall’Ordine degli, dall’altro, le modifiche riguardanti i dati da pubblicare e a cui garantire l’accesso da parte di chiunque (c.d. accesso generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) richiedono misure di adeguamento.

Per il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle nuove previsioni introdotte dal citato d.lgs. n. 97/2016, a partire dalle nuove disposizioni sul diritto di accesso civico “generalizzato”. Tale nuova tipologia di accesso, delineata dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”*, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con il nuovo decreto n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 che, come noto, ha ad oggetto esclusivamente i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, si aggiunge una nuova tipologia di accesso finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A questa impostazione consegue, nel novellato D.lgs. n. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di



accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione". Al fine di garantire una corretta attuazione delle nuove previsioni normative, che rappresentano una assoluta novità nel nostro ordinamento, il Consiglio dell'Ordine ritiene indispensabile curare la formazione del personale su questi temi, assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza. A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formativa per tutto il personale dipendente, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell'Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico generalizzato.

Un altro obiettivo strategico è quello di implementare la sezione del sito appositamente dedicata ("amministrazione trasparente") con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie, come ad esempio, le istanze di accesso civico generalizzato e i dati più frequentemente richiesti con detto accesso.

10.2 Procedimento di elaborazione e approvazione del Programma

Il Presente Programma ha validità triennale ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Può essere sottoposto a revisione o adeguamento in caso di necessità di tipo organizzativo o in caso di mutamenti normativi sopravvenuti. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 è soggetto a aggiornamento con cadenza annuale.

10.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.



10.4 Processo di attuazione del programma

Attualmente, la sezione Amministrazione Trasparente contenuta nel sito web dell'Ente riporta fin dalla sua istituzione i seguenti dati:

- atti generali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sugli organi di indirizzo politico previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sull'articolazione degli Uffici di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dell'Ente di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;
- riferimenti alla contrattazione collettiva ed integrativa applicabile al personale dell'Ente di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bandi di concorso pubblicati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bilanci di esercizio a partire dal 2009 secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013;
- canoni di locazione pagati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- IBAN dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- Curricula Consiglieri e collaboratori e relativi compensi.

Sono state in seguito aggiornate le informazioni da pubblicare anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 successivamente abrogate dal D.Lgs. n. 97/2016. In un'ottica di mantenimento della struttura normativamente prefissata della sezione amministrazione trasparente, le voci riguardanti gli obblighi di pubblicazione non più



vigenti non sono state “cancellate”, ma sono state conservate sia pure con la seguente specificazione “Obbligo abrogato dal d.lgs. 97/2016”.

Inoltre, le informazioni pubblicate sul sito sono state implementate come segue:

- Dotazione organica (art.16 c.1, art.16 c.2 D.Lgs. n. 33/2013);
- Tassi di assenza del personale (art.16 c.3 D.Lgs. n. 33/2013);
- Provvedimenti organi di indirizzo politico mediante pubblicazione di tutti i titoli delle delibere ordinarie approvate dal Consiglio a partire dal 2010;
- indicatori di tempestività dei pagamenti (art.33 D.Lgs. n. 33/2013);

Si prevede di procedere alla pubblicazione dei seguenti ulteriori dati nel più breve tempo possibile, mano a mano che saranno disponibili e o elaborati e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2018:

- Testo integrale delibere aventi rilevanza economica;
- Istanze di accesso civico e generalizzato pervenute.

Gli ulteriori dati di cui il D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione non sono presenti nelle elencazioni sopra riportate o perché non esistenti (sia al momento attuale es. concessioni, sovvenzioni ecc. sia in assoluto es. Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati; opere pubbliche, informazioni ambientali ecc.) o in forza dell’esonero di cui al D.L. n. 101/2013 (es. Piano della Performance, Relazione sulla performance, Ammontare complessivo dei premi erogati ai dipendenti, benessere organizzativo).

10.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”

L’Amministrazione nel corso del 2018 intende adottare il seguente strumento di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet:

- GoogleAnalytics

10.6 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato

L’accesso civico cd. semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l’Ordine ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente,



non deve essere motivata, è gratuita. L'accesso c.d. generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il *“diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le istanze vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ordpsicologier.it. Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Presidente dell'Ordine. Eventuali richieste di riesame vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: presidente@ordpsicologier.it

Nel corso del 2017, nessuna istanza di accesso civico o generalizzato è pervenuta all'Ente.

10.7 “Dati ulteriori”

L'Amministrazione, anche per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, può individuare ulteriori dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.